



Università degli Studi di Foggia

Dipartimento di Giurisprudenza

Regolamentazione degli esami di profitto

(approvato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 27 giugno 2012).

Articolo unico

- a) La Commissione per gli esami di profitto - nominata dal Direttore di Dipartimento - è formata di regola oltre che dal professore ufficiale della materia in qualità di Presidente, da altri due componenti, tra i quali un professore ufficiale della stessa materia o di materia affine o altro personale specificato al successivo punto d), e un cultore della materia. Può essere formata da un numero maggiore di componenti, fermo restando quanto innanzi, quando il prevedibile elevato numero dei candidati lo consiglia.
- b) Le modalità di svolgimento della prova sono decise dal Presidente della Commissione in conformità alle vigenti norme dei regolamenti didattici. In particolare, il Presidente può articolare la Commissione in due o più sottocommissioni, e stabilire che la sottocommissione nell'esaminare lo studente possa invitarlo a ritirarsi: in tal caso, si considera che lo studente si sia ritirato. È facoltà della Commissione di prevedere che lo studente che si sia ritirato o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza non possa ripetere la prova nell'appello successivo, salvo che si tratti dell'ultimo appello della sessione.
- c) Le sottocommissioni per la valutazione degli esami di profitto possono essere formate anche da un solo componente, purché si tratti di un professore o di un ricercatore, ovvero da almeno due componenti, nel caso si tratti di cultori della materia.
- d) Il secondo componente della Commissione può essere un professore ufficiale della materia o di materia affine del Dipartimento ovvero un ricercatore o personale equiparato ai sensi dell'art.16, co. 1, L.19.11.1990, n. 341, anch'essi del Dipartimento, ovvero un cultore della materia nominato dal Direttore di Dipartimento.
- e) Il Presidente della Commissione deve essere presente durante lo svolgimento delle prove di esame, garantendone il regolare svolgimento.
- f) E' fatto salvo il diritto dei candidati di chiedere di essere esaminati dalla sottocommissione di cui faccia parte il Presidente della Commissione.
- g) Tra il giorno d'inizio di un appello ed il successivo deve essere previsto un intervallo minimo di 14 giorni; l'eventuale rinvio di un appello dovrà avvenire soltanto per gravi e giustificati motivi e dovrà essere comunicato per iscritto al Direttore, il quale potrà o meno autorizzarlo.
- h) Nel caso di appelli particolarmente affollati, ricevuta comunicazione del numero dei prenotati a sostenere l'esame dalla Segreteria didattica, il docente procede ad una ripartizione dei candidati su più giorni, possibilmente ravvicinati, e a darne adeguata pubblicità mediante affissione almeno un giorno prima della data d'inizio dell'appello.